



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2019 e scadenze del versamento ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ACTIS FOGLIZZO Renato
APPIANO Andrea
BECCHIO Chiara
CARRIERI Claudia
CASALICCHIO Mauro
PERNA Paolo

RAINERO Sara
RICCARDO Cesare
RULLO Eugenio
SALUZZO Angela
SBODIO Daniela
SEMERARO Vincenza
VERDUCI Anello Filippo

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:

RAINERO Sara e SBODIO Daniela

Assume la presidenza RICCARDO Cesare - Sindaco.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale IMBIMBO dr.ssa Iris.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/04/2014 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina la TARI nel territorio del Comune di Bruino;
- l'art. 3, comma 2 del citato Regolamento stabilisce che il Comune ha affidato la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI al Covar 14 in qualità di soggetto al quale risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 4 comma 5 del predetto Regolamento stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione dei Piani Finanziari e Tariffari oltre alle date di scadenza del versamento del tributo;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 10 Gennaio 2018 recante *Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*, che ha disposto il riordino degli ambiti territoriali ottimali riorganizzandoli a livello provinciale attraverso la fusione degli attuali consorzi di bacino. - statuendo, più precisamente - al comma 1 dell'art. 33 che *“Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge -omissis a) e b) - c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002;*

Vista la deliberazione dell'assemblea Consortile n. 16 in data 26/11/2018 avente ad oggetto: *“Gestione Consortile della TARI. Approvazione schema di convenzione”;*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2018 avente ad oggetto: *“Approvazione bozza di convenzione con il COVAR14, per l'affidamento in concessione della gestione associata del tributo a copertura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati “;*

Visto l'art. 4 comma 1 dello schema di convenzione approvato con la suddetta deliberazione, con il quale questo Ente affida il servizio di gestione del tributo TARI al CO.VA.R. 14 per tramite della Società PESAGO 03 per la durata di dieci anni, con decorrenza dal 01 Gennaio 2019 e scadenza 31 dicembre 2028;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 651 della legge 147/2013 stabilisce che *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."* e cioè dei criteri sin qui utilizzati dal Comune sia per la determinazione della TIA, della TARES ed in ultimo della TARI per l'anno 2018;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data odierna, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 147/2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- ai sensi dell'art. 6, comma 9 del Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, alle utenze domestiche è assicurato un abbattimento del costo unitario del servizio/della tariffa nella misura pari all'ammontare dei contributi CONAI ascritti al Comune in rapporto alla quota variabile del tributo ascritto alle utenze domestiche;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 è fissato al 31/03/2019, come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 25 Gennaio 2019;
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del Tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche (all. 1 e all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge n.147/2013;
- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicate nella Tabelle di cui in allegato (all. 3)

Evidenziato che:

- le voci di costo contenute nel Piano Finanziario complessivo del Covar 14, somma dei Piani Finanziari dei singoli Comuni, sono state suddivise in Parte Fissa e Parte Variabile e che tale suddivisione dei costi totali risulta essere rispettivamente del 68% e 32% del suddetto Piano Finanziario complessivo;
- tale suddivisione percentuale viene assunta quale elemento per la determinazione della tariffa in quanto più coerente rispetto la peculiarità dei piani finanziari dei singoli comuni, data la gestione unitaria del servizio da parte del Covar 14;
- il Comune di Bruino ritiene non necessario modificare il metodo utilizzato negli anni precedenti che suddivide i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei rispettivi pesi del previgente regime TARSU in considerazione dell'esperienza maturata in regime di applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale e dei successivi prelievi, in riferimento alla realtà socio-economica del territorio consortile, circa la maggiore potenzialità produttiva di rifiuti urbani e assimilati da parte delle utenze domestiche;
- che ai sensi dell'art 1, comma 655 della legge 147/2013 (legge di Stabilità 2014) resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31;
- che l'Amministrazione ha inteso utilizzare la quota del fondo svalutazione crediti svincolata da Covar 14 a favore del Comune ai sensi della delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 26/11/2018 e della delibera di approvazione del bilancio previsionale 2019/2021 n. 23 del 20/12/2018 in compensazione per ridurre la TARI dell'anno 2019;

Visti:

- l'Allegato 1 e l'Allegato 2 contenenti le tariffe della TARI determinate per l'anno 2019 relative alle utenze domestiche e non domestiche con riferimento ai coefficienti ministeriali scelti tra quelli indicati nell'Allegato 1 al DPR 158/99;
- visto l'Allegato 3 tabella A e B;
- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

- Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore DI NUZZO rag. Bartolomeo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

Con n. 10 voti favorevoli, su n. 11 consiglieri presenti n. 10 votanti e n. 1 astenuti (Rullo) espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare in capo al Covar 14 per tramite della Società PEGASO 03, ai sensi dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2018 il servizio di gestione associata del tributo TARI per l'anno 2019;
- di approvare la misura della TARI per l'anno 2019 così come indicato negli Allegati 1 e 2 formanti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare i coefficienti kb, kc e kd di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3 Tabelle A e B), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana;
- di stabilire di procedere per l'anno 2019 con la riscossione della TARI in un'unica emissione pagabile o in **un'unica soluzione** avente scadenza **30 Giugno 2019** oppure **in tre rate** rispettivamente con scadenza **30 Giugno, 15 Settembre e 30 Novembre** e che il sistema di pagamento sarà quello disciplinato dall'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e già adottato in ambito consortile per la riscossione del saldo TARES e della TARI anni precedenti;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito informatico del Ministero dell'Economia e Finanze.

Successivamente,

Vista l'urgenza del provvedimento,

Con n. 10 voti favorevoli, su n. 11 consiglieri presenti n. 10 votanti e n. 1 astenuti (Rullo) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
RICCARDO dr. Cesare

Il SEGRETARIO
Firmato digitalmente
IMBIMBO dr.ssa Iris